www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Eternit. Si è aperto a Torino il più grande processo per inquinamento ambientale mai celebrato in Europa. Oltre 3000 le parti civili.

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Si è tenuta a Torino, il 10 dicembre scorso, la prima udienza dibattimentale del processo Eternit, il più grande processo per inquinamento mai celebrato in Europa e che ha visto la costituzione di circa 3000 parti civili, tra cui diverse Associazioni ambientaliste, una delle quali, il WWF Italia, rappresentata dall'Avv. Valentina Stefutti, coordinatore giuridico di Diritto all'Ambiente. A sostegno delle parti civili, che rappresentano, come è stato efficacemente scritto, una vera e propria Multinazionale delle vittime della fibra killer, anche un collegio internazionale di avvocati. Svizzera, Francia e Belgio, guardano al processo italiano come ad un modello, in base al quale orientare le proprie scelte difensive nei processi che si terranno nei prossimi mesi in vari paesi di Europa.

Sono stati, dunque, rinviati a giudizio per «omissione delle misure di sicurezza sul posto di lavoro» e per «disastro doloso» il miliardario svizzero Stephan Schmidheiny ed il barone belga Jean Louis Marie Ghislain De Cartier De Marchienne, in qualità di effettivi responsabili della gestione della società Eternit SpA esercente stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera, nonché il primo nella qualità di effettivo responsabile della gestione delle società Industria Eternit Casale Monferrato SpA, Industria Napoli Spa, Icar SpA, Industria eternit Reggio Emilia SpA.

Tale procedimento ha dato il via ad un altro processo che verrà celebrato in Francia, paese in cui l'amianto ha mietuto il più alto numero di vittime in tutta Europa. Tra due settimane, infatti, Joseph Cuvelier, direttore generale di Eternit France dal 1971 al 1994, verrà giudicato per «lesioni e omicidio volontario plurimo».

Venendo al merito delle imputazioni, oggetto di contestazione, a seguire si riportano i capi di imputazione:

a) **art.437, commi 1 e 2 c.p.** per avere omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie-infortunio e, in particolare, patologie da amianto (carcinomi polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali, asbestosi o patologie asbesto-correlate non di natura tumorale presso gli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera, e, in particolare, per avere omesso di adottare:

1. idonei impianti di aspirazione localizzata;
2. idonei sistemi di ventilazione dei locali;
3. sistemi di lavorazione dell'amianto a ciclo chiuso, volti ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto;
4. idonei apparecchi personali di protezione;
5. organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all'interno degli stabilimenti;

con l'aggravante che dal fatto derivavano più casi di malattia infortunio in danno di lavoratori addetti presso i suddetti stabilimenti ad operazioni comportanti l'esposizione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

incontrollata e continuativa ad amianto e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili all'amianto. Fatti commessi in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli e Rubiera dall'aprile 1952 al 24 febbraio 2008.

b) **art. 434 c.p.**, per avere commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali era derivato un pericolo per la pubblica incolumità, ed in particolare per avere:

- nei predetti stabilimenti omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici dall'amianto e circa le misure per ovviare tali rischi;
- in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti, fornito a privati e ad enti pubblici e mantenuto in uso materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali, e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche;
- presso le abitazioni private dei lavoratori, omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;

con l'aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini. Fatti commessi in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli e Rubiera dall'aprile 1952 al 24 febbraio 2008.

Per poter valutare appieno la portata del disastro cagionato dalle condotte degli imputati, basti pensare che le lunghe e complesse indagini condotte dalla Procura di Torino, hanno accertato una serie di omissioni nella gestione dei cicli di produzione unitamente una serie di danni che si sono verificati in un area ben più vasta rispetta di quella del singolo stabilimento. Si pensi, infatti, che per il solo inquinamento relativo a Casale Monferrato il Ministero dell'Ambiente, che ha individuato l'area interessata direttamente dall'inquinamento di amianto, ha dovuto perimetrare 738,95 chilometri quadrati ricadenti nei territori di ben 48 comuni.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Si tratta di territori interessati non solo dalla massiccia presenza di materiali in eternit (cioè di amianto-cemento con cui sono state fatte tettoie, tubature, cassoni dell'acqua, coibentazioni etc), ma anche dalla diffusione degli scarichi della lavorazione di questo materiale. Tanto è vero che quest'area è stata successivamente individuata quale "Sito d'Importanza Nazionale (S.I.N.) soggetto a bonifica", in cui è stato avviato un complesso intervento con uno stanziamento di 35,5 milioni di euro.

Ed ancora, va considerato come il piano degli interventi non interessa le sole aree di pertinenza dello stabilimento Eternit, ma addirittura parte della sponda destra del Po, dove lo stabilimento scaricava del tutto illecitamente.

In particolare, l'intervento, in sponda idrografica destra del fiume Po, ha interessato un deposito di amianto in fibre e/o in polvere miscelato a sabbia, generato da un canale di scarico delle acque proveniente dal vicino stabilimento Eternit.
Tale illecita attività di scarico è andato a creare, negli anni, una vera e propria spiaggia contaminata, ricoperta dalla vegetazione spontanea, con amianto in polvere o in fibre misto alla sabbia.

***

In merito ai reati oggetto di contestazione ricordiamo, in particolare, come l'art. 437 c.p. ("Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro") testualmente reciti: "*Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni*"; a sua volta l'art. 434 c.p. ("Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi"), prevede che "*chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.*".

Relativamente al delitto previsto dall'articolo 434 c.p., si osserva come la giurisprudenza sia consolidata nel ritenere che il requisito che connota la nozione di "disastro" si rinvenga nella "potenza espansiva del nocumento" e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità", come del resto emergerebbe dai lavori preparatori del codice penale" (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 9418/2008).

La Cassazione in precedenza, affrontando in modo approfondito la esegesi della norma, aveva dunque precisato che il termine *disastro* implica il verificarsi di un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente grave e complesso",

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ma non "eccezionalmente immane"; pertanto "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone" (Cass. Pen. - Sez. V - n 40330/2006)

La prossima udienza è fissata per il 25 gennaio 2010

Valentina Vattani

Pubblicato il 14 dicembre 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)